

Parco Nazionale



Prot. n. ~~0003169-31/05/2016-EP_M078-SARCH-P~~

Pr. 165/14 _Class.7.10.5

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993
Costruzione accessorio agricolo ad uso rimessa attrezzi in loc. Francucci del Comune di Amandola - Foglio 39 p.lle 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 124 - 782 - 786.
Richiedente: SUAP Consortile Fermano per Kuckiewicz Vittorio e Zara Maria Laura.
Comunicazione concessione di autorizzazione n.61 del 31.05.2016.

PEC: ^{PFC}cosif@emarehe.it

Sportello Unico delle Attività
Produttive
Suap Consortile Fermano
→ c.a. dott. Moreno Bellesi
Via G. Agnelli n.22 / 24
63900 FERMO

PEC:
cta.visso@pec.corpoforestale.it

e p.c.

Corpo Forestale dello Stato _
Coordinamento Territoriale per
l'Ambiente per il Parco Nazionale dei
Monti Sibillini
Via Luigi Fumi 2
62039 Visso (MC)

mail
cs.montefortino@corpoforestale.it

Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Montefortino
Strada Circonvallazione, 53
63058 Montefortino (MC)

In riferimento alla Vs. n.2964 del 14.10.2014, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n.6046, con la quale si chiede l'autorizzazione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 03.02.1990 e dalla Legge 394/91 e s.m.i., alla realizzazione delle opere di cui in oggetto, e tenuto altresì conto dell'autorizzazione paesaggistica n.571 del 19.05.2016 inviata con PEC n.2315 del 25.05.2016 (prot. n.3053 del 25.05.2016), con la presente si trasmette il provvedimento n.61 del 31.05.2016 con il quale viene concessa la richiesta autorizzazione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni in esso contenute.

Inoltre nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede, di affiggere all'albo di codesto SUAP per sette giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal 06.06.2016. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso, provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al C.T.A. ed al Comando Stazione di Montefortino che leggono per conoscenza, viene trasmessa copia del Nulla Osta in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Per eventuali chiarimenti e delucidazioni relative al procedimento di cui sopra contattare il sottoscritto per via telefonica al n. 0737/972702 o e-mail "domenico.colapietro@sibillini.net".

Cordiali saluti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento _ geom. Domenico Colapietro





PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 61	OGGETTO: COSTRUZIONE ACCESSORIO AGRICOLO AD USO RIMESSA ATTREZZI IN LOC. FRANCUCCI DEL COMUNE DI AMANDOLA - FOGLIO 39 P.LLE 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 124 - 782 - 786.
del 31.05.2016	RICHIEDENTE: SUAP CONSORTILE FERMANO PER KUCKIEWICZ VITTORIO E ZARA MARIA LAURA - (PR. 165/14).

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione consultiva per il rilascio dei nulla osta, nella seduta del 04.11.2014 (verbale n. 128/14 prot. n.6461 del 04.11.2014), con il quale si autorizzano le opere di progetto nelle more del ricevimento sia del prescritto atto di autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla competente autorità, che del parere del servizio agricoltura della Regione Marche in merito alla sussistenza dei requisiti di carattere generale;

Visti

- il D.M. 3.2.1990, art.4, co. 1°;
- la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al SUAP Consortile Fermano per conto dei sig.ri Kuckiewicz Vittorio e Zara Maria Laura, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per la costruzione di un accessorio agricolo ad uso rimessa attrezzi in loc. Francucci del Comune di Amandola - Foglio 39 p.lle 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 124 - 782 - 786, come da documentazione progettuale presentata, ed a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio:

- la stradina di servizio, di esclusivo accesso al manufatto di progetto, sia realizzata con tecniche costruttive e materiali che garantiscano la permeabilità del suolo consentendo il naturale deflusso delle acque piovane, vietando l'uso di bitumi;
- i movimenti di terreno derivanti dalla realizzazione della nuova struttura, per quanto tecnicamente possibile siano ridotti al minimo indispensabile, ed i materiali derivanti dai movimenti stessi, dovranno essere gestiti ai sensi della vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo;
- eventuali opere di contenimento del terreno, siano realizzate mediante l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (ad es. muri verdi e/o terre armate), con l'uso di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno), al fine di garantire un idoneo inserimento ambientale delle opere stesse, abbreviando i tempi dell'insediamento e del consolidamento, con il miglioramento delle caratteristiche stazionali ed una accelerazione dei processi della successione naturale;
- il mantenimento del vincolo di destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso, come prescritto con il parere della R.M. n.214822 del 27.03.2015 in rispetto al 3co. dell'art. 14 della L.R. 13/90.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Allegato al Nulla Osta n.61 del 31.05.2016

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. - D.M. 03.02.1990- D.P.R. 06.08.1993.
Costruzione accessorio agricolo ad uso rimessa attrezzi in loc. Francucci del Comune di Amandola - Foglio 39 p.lle 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 124 - 782 - 786.
Richiedente: SUAP Consortile Fermano per Kuckiewicz Vittorio e Zara Maria Laura - (Pr. 165/14).

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la documentazione progettuale inviata dal SUAP Consortile Fermano con nota n.2964 del 14.10.2014, acquisita al protocollo generale del Parco in pari data al n.6046, con la quale chiede il prescritto parere ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i., per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto;
- la richiesta di cui sopra risulta corredata dalla seguente documentazione tecnica:
 - Domanda di Permesso a Costruire;
 - Richiesta di parere;
 - Visure catastali delle proprietà interessate dalle opere;
 - Documentazione fotografica a colori;
 - Relazione Tecnica Illustrativa;
 - Tavola grafica con indicazione della sezione trasversale del terreno con indicazione del fabbricato di progetto;
 - Tavola grafica denominata elaborati tecnici, con riportate piante - prospetti - sezioni dell'edificio di progetto in scala 1:100;
 - Fascicolo della collocazione urbanistica dell'edificio con allegato estratto della mappa catastale e del PRG con relative NTA;
 - Corografia;
 - Planimetria catastale 1:1.000 ed 1:2.000 con riportato l'edificio di progetto;
 - Elaborato di calcolo delle superfici e dei volumi di progetto;
 - Relazione Paesaggistica per l'esecuzione di interventi di limitato impegno territoriale Scheda "B";
 - Relazione Tecnica Agronomica;
- le opere in questione si riferiscono alla realizzazione di un edificio rurale ad uso deposito, della superficie lorda di 50mq (10,00x5,00), ed avente un volumetria complessiva di 147,00mc (hmedia 2,83ml). L'edificio sarà di tipo classico, con paramenti verticali in muratura con finitura a grassello di calce e copertura a capanna a doppia falda simmetrica, con manto di copertura in coppi di tipo tradizionale;

Atteso che il Parco, esaminata la documentazione progettuale sopra indicata, con nota del Direttore n.6212 del 22.10.2014, ha interrotto, ai sensi della vigente normativa, i termini del procedimento istruttorio richiedendo l'invio della seguente documentazione:

- » Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi rilasciata dalla competente autorità;
- » Parere del Servizio Agricoltura della Regione Marche in merito al rispetto dei requisiti di carattere soggettivo del richiedente;

Acquisita al protocollo generale del Parco n.3053 del 25.05.2016 la nota n.2315 in pari data, con la quale il SUAP Consortile del Fermano invia sia il parere della Regione Marche n.214822 del 27.03.2015, che l'atto la Provincia di Fermo n.571 del 19.05.2016 di Autorizzazione Paesaggistica all'esecuzione delle opere nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *in nessun lato del fabbricato vengano lasciati a vista muri, angoli o architravi in cemento, e che ogni muratura venga trattata con mattoni o pietra locale a faccia vista, oppure tinteggiata con tonalità tenui sulla gamma delle terre chiare;*
2. *le grondaie ed i discendenti vengano realizzati in rame;*
3. *venga ripiantumata la vegetazione recisa durante l'esecuzione dei lavori;*
4. *il Comune verifichi la presenza del vincolo idrogeologico e nel caso, prima dell'esecuzione dei lavori, acquisisca il Nulla Osta del Genio Civile ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923;*



Considerato che:

- gli interventi proposti ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), gli stessi interventi risultano individuati in zona "C di protezione - interessate dalle attività agro-silvo pastorali", dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di: MA (Manutenzione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all'uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti e tale da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore, e da favorire uno sviluppo durevole, anche attraverso un armonico processo evolutivo delle forme del paesaggio*"; RQ (Riqualificazione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento*"; e tra le attività e gli usi compatibili risultano quelli A "agro-silvo-pastorali" *comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive, la conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, la gestione forestale, con i relativi servizi ed abitazioni; e quelli "UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connesse, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale, le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive"*
- l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (SIC e ZPS);

Atteso che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."* Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e s.m.i, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

Considerato che:

- gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono da ritenersi, anche in ragione alla loro ubicazione, sostenibili e risultano così come descritti, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i e delle misure di salvaguardia del PNMS, nonché coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco in quanto relativi alla realizzazione di un edificio rurale a servizio dell'attività agricola ivi presente, con l'utilizzo di materiali ed elementi tipici della zona;
- è comunque necessario, tenendo conto della particolare valenza paesaggistica ambientale dell'area in questione, impartite specifiche prescrizioni in grado di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e nell'insieme assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi;
- risulta necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta;

Viste:

- Le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Il D.M. 03.02.1990;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa

secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;

- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Si Propone

Di concedere il nulla osta al SUAP Consortile Fermano per conto dei sig.ri Kuckiewicz Vittorio e Zara Maria Laura, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per la costruzione di un accessorio agricolo ad uso rimessa attrezzi in loc. Francucci del Comune di Amandola - Foglio 39 p.lle 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 124 - 782 - 786, come da documentazione progettuale presentata, ed a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio:

- *la stradina di servizio, di esclusivo accesso al manufatto di progetto, sia realizzata con tecniche costruttive e materiali che garantiscano la permeabilità del suolo consentendo il naturale deflusso delle acque piovane, vietando l'uso di bitumi;*
- *i movimenti di terreno derivanti dalla realizzazione della nuova struttura, per quanto tecnicamente possibile siano ridotti al minimo indispensabile, ed i materiali derivanti dai movimenti stessi, dovranno essere gestiti ai sensi della vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo;*
- *eventuali opere di contenimento del terreno, siano realizzate mediante l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (ad es. muri verdi e/o terre armate), con l'uso di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno), al fine di garantire un idoneo inserimento ambientale delle opere stesse, abbreviando i tempi dell'insediamento e del consolidamento, con il miglioramento delle caratteristiche stagionali ed una accelerazione dei processi della successione naturale;*
- *il mantenimento del vincolo di destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola e le sanzioni per l'inosservanza del vincolo stesso, come prescritto con il parere della R.M. n.214822 del 27.03.2015 in rispetto al 3co. dell'art. 14 della L.R. 13/90.*

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento _ geom. Domenico Colapietro

